



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRESIDENTE AGGIUNTO

---

*Al Signor Presidente titolare  
della Quinta Sezione penale*

OGGETTO: ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 13721 del 08/04/2026, Barrese e altro – R.G.N. 2052/2026

1. Si restituiscono gli atti relativi al procedimento indicato in oggetto, per una nuova valutazione sull'effettiva sussistenza dei presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite.

2. L'ordinanza n. 13721/26 dubita che «*il diritto vivente formatosi intorno al principio secondo cui non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello nel giudizio instaurato su impugnazione del solo imputato, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento per il prevenuto nella fase di esecuzione della sentenza di condanna, possa reggere alla segnalata evoluzione della nozione di pena desumibile dalle citate sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 26 febbraio 2020 e della Corte E.D.U. n. 42750/09 del 21 ottobre 2013, Del Rìo Prada contro Spagna*». Ritiene inoltre di affermare che «*ove, in conseguenza della diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di appello, l'imputato venga condannato per un reato, che, in ragione della sua gravità, il legislatore ha escluso dal novero dei reati per i quali, in presenza delle condizioni previste dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., è prevista l'adozione da parte del pubblico ministero dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, si sia verificata non una semplice trasformazione delle modalità esecutive della pena, ma una vera e propria trasformazione della natura stessa della pena, divenuta più grave, nonostante ne sia rimasta inalterata la dosimetria, quanto meno sotto il profilo della specie, di quella irrogata dal giudice di primo grado in relazione a un reato non ostativo, che non impediva, cioè, l'adozione da parte del pubblico ministero dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva previsto dal citato art. 656, comma 5, cod. proc. pen.*».

3. Pur sviluppando un articolato *iter* argomentativo, l'ordinanza in oggetto non affronta un aspetto potenzialmente decisivo del ricorso e pregiudiziale rispetto alla questione rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite.

Va infatti rilevato che, a fronte della sentenza di primo grado, gli appelli riguardavano l'affermazione di responsabilità alla luce del compendio probatorio, il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.

La Corte di appello ha riqualificato *in peius* il fatto per il quale è intervenuta condanna, ferma restando la pena già irrogata in primo grado.

I ricorsi per cassazione, a loro volta, hanno dedotto, lamentando la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che «nessun motivo di gravame verteva sulla qualificazione giuridica del fatto come truffa, statuizione che, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, doveva ritenersi ormai cristallizzata e non più suscettibile di modifica *in peius*» (ricorso Sesini) e che il potere di riqualificazione del giudice d'appello «incontra un limite invalicabile nel divieto di *reformatio in peius* sostanziale e nell'effetto devolutivo dell'appello. L'atto di gravame proposto dalla difesa era volto esclusivamente a ottenere una pronuncia assolutoria, contestando l'identificazione dell'imputato» (ricorso Barrese).

La Corte è dunque investita della questione riconducibile all'inciso "entro i limiti indicati nel comma 1", contenuto nell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che chiama in causa la portata del "limite interno" al divieto di *reformatio in peius* rappresentato dalla devoluzione al giudice di appello di cui al comma 1 della disposizione ora citata.

L'ordinanza di remissione non affronta il tema, neppure per escluderne la rilevanza nel caso di specie.

4. Pertanto, gli atti devono essere restituiti alla Quinta Sezione penale, ferma restando la piena autonomia del Collegio cui il ricorso indicato in oggetto sarà assegnato di reiterarne la rimessione alle Sezioni Unite sulla base di una puntuale motivazione circa i relativi presupposti.

Roma, 29 APR 2026

Il Presidente Aggiunto

Stefano Mogini

